



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

n. 20

Approvato con atto di Consiglio Provinciale N.128 del 15-11-2007

*N.B. Il presente Regolamento sostituisce il precedente
approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 74 del 26-03-1993*

**REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, secondo quanto previsto dall'art. 11 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e in conformità a quanto disposto agli artt. 40, 41, 42 e 43 dello Statuto della Provincia di Ascoli Piceno.

CAPO II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 2

Autonomia del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale nei confronti degli organi elettivi o amministrativi dell'Ente.

2. Il Difensore Civico si attiva di propria iniziativa o su istanza di parte, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza e imparzialità nell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso ed alla trasparenza del procedimento e all'emanazione dei provvedimenti .

3. Il Difensore Civico può intervenire anche su sollecitazione di organismi e formazioni sociali o di volontariato, al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalla legge.

4. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

5. Al Difensore Civico sono assicurate le risorse umane e finanziarie per garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni.

6. Al fine di assicurare il coordinamento ed il migliore esercizio delle funzioni di difesa civica, il Difensore Civico provinciale ha facoltà di intrattenere rapporti con il Difensore Civico Regionale, i Difensori Civici di altri Enti e le Autorità Garanti, attraverso forme di collaborazione e scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche comuni.

Art. 3 *Funzioni*

1. Il Difensore Civico provvede - nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento - alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, interessi collettivi o diffusi, dei cittadini, degli Enti locali e degli utenti dei servizi.
2. Il Difensore Civico – nel ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale e delle Aziende e degli Enti dipendenti - segnala al Presidente della Provincia, su istanza o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione Provinciale stessa, delle Aziende ed Enti dipendenti, nei confronti dei cittadini e degli Enti Locali, affinché vi si ponga rimedio.
3. Il Difensore Civico svolge, altresì, le funzioni ad esso attribuite, in materia di diniego o differimento del diritto di accesso agli atti, dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e vigila sull'applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del capo II° dello Statuto, concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'informazione e alla partecipazione.

Art. 4 *Requisiti*

1. Il Difensore Civico è scelto fra persone che, per esperienza acquisita presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offrono garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
2. I candidati alla carica di Difensore Civico devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
 - a) età superiore a 45 anni;
 - b) laurea in giurisprudenza (conseguita con diploma di laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento, o con laurea specialistica/magistrale quinquennale);
 - c) non essere in situazioni di incompatibilità con la carica di Difensore Civico, previste dall'art. 42 dello Statuto provinciale;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;
 - f) non aver riportato - nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali - provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.
3. La competenza e l'esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate da dichiarazione del candidato, con l'indicazione dei titoli di studio conseguiti e dell'esperienza maturata in attività professionali, di docenza, di impiego pubblico o privato.
4. La verifica della sussistenza dei requisiti da parte degli aspiranti viene effettuata dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta, entro 45 giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature, dal competente Servizio Affari Generali ed Istituzionali.

Art. 5
Condizioni di incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico i soggetti elencati nell'art. 42, c. 1, dello Statuto e, comunque, chi esercita pubbliche funzioni o attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia. E' causa di incompatibilità, altresì, l'accettazione, da parte del Difensore Civico, della candidatura in una qualsiasi consultazione elettorale.

2. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità, non tempestivamente rimossa dal Difensore Civico, comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio con le procedure previste dall'art. 8, c. 3, del presente Regolamento.

Art. 6
Presentazione delle candidature e modalità di elezione del Difensore Civico

1. Il Presidente del Consiglio procede alla pubblicizzazione dell'attivazione della procedura per la elezione del Difensore Civico, mediante pubblicazione - sul sito internet della Provincia, su tre quotidiani di diffusione almeno regionale e all'Albo Pretorio della Provincia - di apposito avviso contenente l'indicazione:

- a) del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Difensore Civico;
- b) dei compiti inerenti la carica di Difensore Civico;
- c) dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- d) della durata della carica e delle indennità spettanti.

2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 4 possono presentare la propria candidatura alla carica di Difensore Civico, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio della Provincia. L'istanza, da inoltrare al Presidente del Consiglio Provinciale, deve essere accompagnata da dettagliato curriculum e da dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.

3. Il curriculum e la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del presente regolamento sono sottoscritti dal candidato ed hanno valore e forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, esente da bollo in quanto destinata ad uso elettorale ai sensi di legge.

4. Il competente Servizio Affari Generali ed Istituzionali provvede all'istruttoria delle domande e, entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ne trasmette le risultanze al Presidente del Consiglio Provinciale.

Il Presidente del Consiglio Provinciale sottopone alla Conferenza dei Capigruppo le candidature ed i curricula, nonché le risultanze dell'istruttoria svolta dal competente Servizio.

La Conferenza dei Capigruppo provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti e predispone la lista di tutti i candidati idonei a ricoprire la carica, da sottoporre al Consiglio Provinciale per l'elezione del Difensore Civico con le modalità previste dall'art. 41 dello Statuto.

La motivata esclusione dalla lista dei candidati presentata al Consiglio per l'elezione del Difensore Civico, è comunicata all'interessato dal Presidente del Consiglio Provinciale.

Art. 7

Nomina del Difensore Civico – Durata in carica – Rieleleggibilità

1. Entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare concernente l'elezione del Difensore Civico, il Presidente della Provincia ne dà comunicazione all'eletto, invitandolo a presentare, entro il termine di dieci giorni, la dichiarazione di accettazione della nomina.
2. Il Difensore Civico entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha dichiarato di accettare la nomina .
3. Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Presidente della Provincia, con la seguente formula: “Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi”.
4. Il Difensore Civico dura in carica per un periodo massimo di cinque anni, comunque non oltre la scadenza o lo scioglimento anticipato del Consiglio che lo ha eletto, salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
5. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni senza soluzioni di continuità, anche durante i periodi di vacatio o di scioglimento del Consiglio provinciale, e rimane in carica fino all'insediamento del successore, comunque non oltre un anno dalla sua scadenza naturale .
6. Le procedure per l'elezione del Difensore Civico sono avviate dal Presidente del Consiglio neo eletto, entro 90 giorni dal suo insediamento.
In caso di cessazione dalla carica di Difensore Civico, per qualsiasi causa, nel corso del periodo di mandato del Consiglio Provinciale, il Presidente del Consiglio avvia le procedure per l'elezione del Difensore Civico entro 90 giorni dalla cessazione stessa.
7. Il Difensore Civico può essere rieletto immediatamente dopo la scadenza dell'incarico, per una sola volta, a seguito della presentazione della candidatura nell'ambito delle procedure previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 8

Cessazione dalla carica

1. Il Difensore Civico, oltre che per scadenza del mandato o decesso, cessa dalla carica:
 - a) per dimissioni;
 - b) per impedimento grave;
 - c) per decadenza, nell'ipotesi di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di Difensore Civico previste dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - d) per revoca, a seguito di gravi inadempienze ai doveri d'ufficio e nell'esercizio delle funzioni.
2. Le dimissioni presentate dal Difensore Civico sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto del Consiglio Provinciale e sono immediatamente efficaci.
Entro 30 giorni dalle dimissioni o dal decesso del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio ne dà informazione al Consiglio provinciale e provvede ad emanare, entro i termini previsti dall'art. 7, c. 6, apposito avviso per la presentazione delle candidature alla carica di Difensore Civico.
3. Qualora, nel corso del suo mandato, il Difensore Civico venga a trovarsi in una condizione di

incompatibilità sopravvenuta, che non abbia tempestivamente rimosso, il Presidente del Consiglio Provinciale procede alla contestazione di detta condizione ed intima all'interessato di rimuovere, entro dieci giorni, le condizioni contestate. Spirato tale termine senza che sia stata integralmente operata la rimozione delle condizioni ostative alla conservazione della carica, il Presidente del Consiglio convoca con immediatezza il Consiglio provinciale perché provveda a pronunciare la decadenza del Difensore Civico.

La decadenza dall'incarico di Difensore Civico è dichiarata dal Consiglio provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

4. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Provinciale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, sulla base di una mozione motivata e firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di revoca, previa acquisizione delle deduzioni da formularsi da parte del Difensore Civico entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica, deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa entro i successivi trenta giorni.

La revoca è deliberata dal Consiglio mediante votazione segreta con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio. Ove approvata, il Difensore Civico cessa dalle sue funzioni dal giorno successivo a quello in cui la delibera di revoca gli è stata notificata.

CAPO III – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO

Art. 9

Ambiti di intervento

1. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni, in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, senza che ad esso possa opporsi il limite del segreto d'ufficio.

2. Al Difensore Civico è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie, senza spese, in carta libera per uso ufficio, purchè siano necessari o strumentali all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Difensore Civico ha facoltà di chiedere documenti, dati, notizie e chiarimenti al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Servizio e di accedere agli uffici consultando gli atti e la documentazione necessari.

4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

5. Il Difensore Civico può concordare - con i Dirigenti ed i competenti responsabili del procedimento - l'esame congiunto della pratica interessata dal suo intervento.

6. Nei confronti del personale che, venendo meno ai doveri d'ufficio, ostacoli con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore Civico può richiedere, agli organi competenti, la promozione dell'azione disciplinare.

7. Se nel corso dello svolgimento delle sue funzioni, il Difensore Civico rileva che pratiche simili, riguardanti altri soggetti, si trovano in identica posizione, opera anche per queste ultime.

8. Il Difensore Civico non può intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria. Deve sospendere, altresì, ogni intervento sulle questioni delle quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 10

Limiti alla funzione del Difensore Civico

- 1.** Non appartengono alla competenza del Difensore Civico:
 - a. gli atti e i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti agli organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
 - b. provvedimenti e comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.
 - c. problematiche attinenti ai rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti provinciali e quelle riservate alla contrattazione sindacale.

Art. 11

Modalità di intervento

1. L'istanza è redatta per iscritto e consegnata direttamente all'ufficio del Difensore Civico, con l'esatta individuazione del richiedente, dell'oggetto e dei motivi della richiesta. L'ufficio del Difensore Civico presta adeguata assistenza ai richiedenti.

2. Il Difensore Civico, dopo una preliminare istruttoria da esaurirsi entro e non oltre i 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, se la ritiene infondata ne dispone l'archiviazione informando per iscritto il proponente.

3. Qualora il Difensore Civico ritenga che l'istanza sia non manifestamente infondata, ne avvia l'istruttoria dandone comunicazione ai competenti Uffici dell'Amministrazione Provinciale, agli enti, istituzioni, aziende e società da essa dipendenti o di cui la Provincia fa parte.

Gli stessi comunicano verbalmente o per iscritto, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte all'attenzione del Difensore Civico. Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicano al Difensore Civico, per iscritto, gli esiti degli accertamenti, fornendo la relativa documentazione.

4. Il Difensore Civico ha facoltà di concordare incontri con i Dirigenti ed i responsabili del procedimento, per acquisire le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato.

5. Il procedimento si esaurisce entro e non oltre il termine massimo stabilito dal Difensore Civico, d'intesa con il Dirigente competente. Trascorso inutilmente tale termine il Difensore Civico porta a conoscenza del Presidente della Provincia l'inadempimento riscontrato, per l'adozione dei relativi provvedimenti.

6. Il Difensore Civico, esperiti gli interventi di propria competenza, informa il richiedente dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Ufficio competente. Indipendentemente dall'esito del suo intervento, il Difensore Civico informa il richiedente sui possibili ulteriori rimedi di natura amministrativa e giurisdizionale che l'ordinamento prevede a tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

CAPO IV – RAPPORTI DEL DIFENSORE CIVICO CON GLI ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 12

Rapporti con il Consiglio Provinciale e le Commissioni consiliari

1. Il Difensore Civico partecipa di diritto come osservatore alle riunioni del Consiglio Provinciale e, se richiesto, a quelle della Giunta Provinciale, senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesta dal Presidente o da chi presiede l'organo collegiale.
2. Il Difensore Civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dal Presidente del Consiglio Provinciale e dalle Commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti l'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
3. Il Presidente del Consiglio e le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.
4. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati ove illustra, altresì, le proposte che vengono rivolte al Presidente, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere gli abusi, le disfunzioni e le carenze riscontrate, suggerendo le innovazioni organizzative ed amministrative, ritenute utili per il buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, degli enti, istituzioni, aziende e società da essa dipendenti o di cui fa parte.
Il Consiglio Provinciale prende atto della relazione entro il 31 marzo successivo.

Art. 13

Rapporti con il Presidente, la Giunta, i Dirigenti

1. Il Difensore Civico può intrattenere rapporti diretti con il Presidente della Provincia per tutto quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il Difensore Civico richiede al Presidente della Provincia gli interventi, di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta provinciale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del proprio ufficio.
3. Il Difensore Civico informa il Direttore Generale ed i Dirigenti delle disfunzioni e delle irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. L'Amministrazione, per il tramite della Direzione Generale, interviene, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che in generale i responsabili dell'organizzazione provinciale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
5. L'Amministrazione, per il tramite dei Dirigenti, assicura le informazioni, la consultazione e la copia degli atti, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Difensore Civico partecipa al Forum dei Servizi, istituito ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, ove svolge una relazione pubblica, evidenziando i casi di carenza o disfunzioni dell'attività e

suggerendo soluzioni idonee in materia di riorganizzazione per l'efficienza, l'efficacia, la produttività e l'economicità dell'azione amministrativa.

CAPO V – INDENNITA' - DOTAZIONI ORGANIZZATIVE – CONVENZIONI

Art. 14

Indennità e competenze economiche

1. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione pari **ad 1/3** dell'indennità di carica prevista per il Presidente del Consiglio.
2. L'indennità di funzione è aumentata, proporzionalmente fino al raddoppio di quella spettante ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione al numero e all'ampiezza demografica dei Comuni convenzionati, nel caso in cui il Difensore Civico Provinciale eserciti le proprie funzioni anche per i Comuni del territorio provinciale.
3. Al Difensore Civico spetta il rimborso delle spese sostenute per motivi relativi all'esercizio del suo incarico al di fuori della sede, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per la dirigenza dell'Ente.

Art. 15

Sede e dotazione organizzativa

1. La sede del Difensore Civico è stabilita presso la sede della Provincia.
Quando il Difensore Civico svolge le sue funzioni anche in convenzione con altri Enti Locali, il Difensore Civico è stabilito anche presso le sedi di ciascuno degli Enti Locali convenzionati.
2. Il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico è assicurato da dipendenti provinciali che provvedono a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica, secondo le decisioni e disposizioni adottate dal Difensore Civico stesso.

Art. 16

Oneri a carico della Provincia

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e le attrezzature, il personale e quant'altro necessario per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico, sono sostenuti dalla Provincia e sono iscritti nel bilancio provinciale.
2. Annualmente sono previste ed assegnate al Dirigente competente, con il Piano Esecutivo di Gestione, adeguate risorse umane e finanziarie per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico.

Art. 17

Convenzioni

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare convenzioni con i Comuni del territorio provinciale,

per l'esercizio delle funzioni di difesa civica.

2. Nelle convenzioni sono disciplinate la durata, le modalità dell'intervento del Difensore Civico Provinciale presso le Amministrazioni Locali, il finanziamento delle spese da sostenere, la dotazione strumentale ed organica.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Informazione ai cittadini

1. La Provincia assicura la più ampia diffusione del presente Regolamento e la più ampia informazione dei cittadini riguardo l'avvenuta attivazione dell'Ufficio del Difensore Civico, delle modalità di funzionamento, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art. 19

Prima elezione del Difensore Civico

1. La convocazione del Consiglio Provinciale per la prima elezione del Difensore Civico ha luogo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 20

Norma finale

1. Il presente regolamento sostituisce il "Regolamento per l'Ufficio del Difensore Civico" approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 74 del 26.3.1993.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti ed allo Statuto della Provincia di Ascoli Piceno.

3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per sopravvenute, vincolanti disposizioni legislative statali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.